



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

PROT. N. DEL

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 20 del 14/06/2023

Oggetto: Prevenzione incendi boschivi: dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre 2023 e obbligo di manutenzione delle aree incolte o abbandonate.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 01 giugno 2023 n. 258, "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2023, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019";

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

VISTA la Legge Regionale 12 dicembre 2016 n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";

CONSIDERATO che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, incombe con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d'ogni genere;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità; VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38;

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2019 n. 53; VISTA la Legge 353 del 21/11/2000;

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981;

VISTO il D. Lgs. 01 del 02/01/2018;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 14/04/2023;

IN ESECUZIONE di quanto riportato all'art. 8 del D.P.G.R. n. 258 del 01 giugno 2023;

CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;

RENDE PUBBLICO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. n. 258 del

01.06.2023 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2023, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

ORDINA

1. Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. n. 38 del 12/12/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” e nel D.P.G.R. n. 258 del 01.06.2023 - “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2023, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”;
2. Di confermare il periodo dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, lo stato di allertamento delle strutture operative, lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo del territorio comunale;
3. In caso di necessità contingenti e mediante apposito provvedimento della Regione Puglia, i termini temporali (15 giugno – 15 settembre), potranno essere da quest'ultima anticipati al 1 giugno e/o posticipati al 30 settembre, con efficacia anche sul territorio comunale, intendendosi esteso il periodo di vigenza della presente ordinanza ai nuovi termini eventualmente stabiliti dalla Regione Puglia, senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento sindacale;
4. **II DIVIETO ASSOLUTO** nel periodo dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all'ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature. I resti vegetali derivanti dalla ripulitura delle aree private, potranno essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta - C.C.R. sito in località Troali (zona industriale);
5. Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze di procedere a propria cura e spese, come da disposizioni regionali, entro il 14 giugno 2023, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;
6. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno;
7. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 14 giugno 2023, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
8. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire come da disposizioni regionali, entro il 14 giugno 2023, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;

9. Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
10. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici a pascolo, hanno l'obbligo di realizzare, come da disposizioni regionali, entro il 14 giugno 2023, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
11. È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti: - accendere fuochi di ogni genere; - far brillare mine o usare esplosivi; - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate; - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
12. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo della segnalazione all'Autorità Giudiziaria, che ai trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni: - le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previste dall'art. 3 del D.P.G.R n. 258 del 01.06.2023, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14; - alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 4 del D.P.G.R n. 258 del 01.06.2023, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge Regionale n. 38 del 12/12/2016; - ogni altra inosservanza alle disposizioni del D.P.G.R n. 258 del 01.06.2023, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.
13. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità (Polizia Locale tel. 0832967349, Vigili del Fuoco tel. 115, Carabinieri tel. 112) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

DISPONE

che la Polizia Locale, i Carabinieri Forestali e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.

DISPONE

Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 1 e 2 della presente ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria determinata dall'art. 12 della L.R. 38 del 12/12/2016;

Le infrazioni alle altre disposizioni della presente ordinanza sono punite a norma di quanto previsto nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 giugno 2023 n. 258 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n 50 supplemento del 01/06/2023,

Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, sia data diffusione attraverso mezzo stampa, sito web del Comune e affissa mediante manifesti.

Copia della presente sia trasmessa a:

- Prefettura di Lecce;
- Alla Regione Puglia Settore Protezione Civile;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Lecce;
- Alla Questura di Lecce;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce;
- Al Comando Provinciale VV.FF.;
- Al Corpo Forestale di Lecce;
- Alla Provincia di Lecce;
- Al Corpo di Polizia Municipale;
- Al Settore Protezione Civile
- alle Associazioni di categorie (Coldiretti, Confagricoltura, ecc.)

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso avanti al Prefetto di Lecce entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Veglie, **14/06/2023**

IL SINDACO

F.TO Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.